

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 2-1691

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione di Comuni montani Valchiusella (TO) della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021.



Seduta N° 114

Adunanza 20 OTTOBRE 2025

Il giorno 20 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 2-1691/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione di Comuni montani Valchiusella (TO) della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021.

A relazione di: Bussalino

Premesso che:

- l'articolo 28 della legge regionale n. 10/2024, ha reintrodotto, all'articolo 7, comma 3 bis), della legge regionale n. 11/2012, la possibilità per la Regione Piemonte di concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione, ovvero all'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea e ai limiti minimi demografici, su richiesta motivata dei comuni e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2012;
- la D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, revocando la precedente disciplina di cui alla D.G.R. n. 20-1947 del 31 luglio 2015, ha disciplinato le fattispecie di deroga stabilendo che, per la parte che trova ancora applicazione:
 - la deroga è concessa con apposita deliberazione della Giunta regionale e l'inserimento dell'Unione nella Carta delle Forme associative del Piemonte è efficace a decorrere dallo stesso provvedimento di concessione;
 - la deroga ha efficacia temporale limitata ed è condizionata al conseguimento di livelli più adeguati nell'erogazione dei servizi che la forma associativa deve raggiungere allo scadere del triennio di validità della deroga, attraverso una verifica dei risultati attesi e la comparazione con lo status quo precedente;
 - la deroga è richiesta quando la proposta associativa prevede un limite demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (legge regionale n. 11/2012 e legge regionale n. 14/2019).

Richiamato che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della sopra citata legge regionale n. 11/2012, con riferimento ai requisiti demografici, sancisce che le proposte di aggregazione devono rispettare i seguenti limiti minimi di popolazione residente: 3.000 abitanti, per le unioni montane e di collina, e 5.000 abitanti, per le unioni di pianura, con un margine di tolleranza del 10 per cento.

Dato atto che con D.G.R. n. 5-5459 del 3 agosto 2022, è stata concessa la deroga di durata triennale al requisito minimo demografico all'Unione di Comuni montani Valchiusella (TO);

Preso atto che l'Unione di Comuni montani Valchiusella:

- in data 4 agosto 2025 è decaduta dal beneficio di cui sopra per decorrenza del relativo termine;
- attualmente è costituita dai Comuni di Issiglio, Valchiusa e Val Di Chy e ha una popolazione pari a 2.688 abitanti (rilevazione ISTAT al 31 dicembre 2023), inferiore al limite dei 3.000 abitanti e della soglia di tolleranza prevista;
- ha trasmesso alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici", una relazione volta a dimostrare il conseguimento, nel triennio 2022-2025, di livelli adeguati nell'erogazione dei servizi e l'adozione di misure finalizzate al raggiungimento dell'ambito ottimale, unitamente a una nuova istanza di deroga al limite minimo demografico (protocollo di ricevimento n. 34021 del 17 luglio 2025), finalizzata al mantenimento dell'iscrizione nella Carta delle Forme associative e alla possibilità di ottenere contributi e sovvenzioni e benefici pubblici.

Dato atto, inoltre, che l'Unione di Comuni montani Valchiusella è attualmente inserita nella "Carta delle Forme Associate – XIV Stralcio", approvata con la DGR n. 8-341 del 8 novembre 2024.

Richiamato che ai sensi del paragrafo 4. "Efficacia temporale e verifica dei risultati" della citata D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, trascorso il triennio di durata della deroga, la forma associativa deve produrre la documentazione volta a dimostrare i risultati attesi in termini di maggior efficienza ed efficacia.

Dato atto che l'esito dell'istruttoria condotta dal citato Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici", che ha richiesto la produzione di documentazione integrativa (prot. di ricevimento n. 38279 del 21 agosto 2025 e prot. n. 43863 del 25 settembre 2025), consente:

- di prendere atto di quanto dichiarato, per le finalità di cui al suddetto paragrafo 4, dall'Unione circa l'avvenuto conseguimento, nel triennio 2022-2025, di livelli adeguati nell'erogazione dei servizi da parte dell'Unione di Comuni montani Valchiusella e l'adozione di misure finalizzate al raggiungimento dell'ambito ottimale attraverso il coinvolgimento di nuovi Comuni;
- di accogliere l'istanza di deroga in quanto coerente con i criteri stabiliti dalla DGR n. 54-3665 del 30 luglio 2021 per tale fattispecie.

Ritenuto, pertanto, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 3 bis), e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012, di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all'Unione di Comuni montani Valchiusella (TO), di durata triennale, fermo restando che tale Unione Montana mantiene l'iscrizione senza soluzione di continuità nella "Carta delle Forme Associate - XIV Stralcio", di cui alla DGR n. 8-341 del 8 novembre 2024.

Richiamato che, per le finalità di cui alla sopra citata D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, l'Unione di Comuni montani Valchiusella (TO) è tenuta, entro il termine di tre anni dalla data del presente provvedimento, a produrre alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata, Espropri-Usi civici",

idonea documentazione volta a dimostrare i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia della gestione, oltre che l'adozione di ogni altra misura finalizzata al raggiungimento dell'ambito ottimale.

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione "decreti ed ordinanze". Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mera concessione afferente a requisiti strutturali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 3 bis), e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012, di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all'Unione di Comuni montani Valchiusella (TO), di durata triennale, fermo restando che tale Unione di Comuni montani mantiene l'iscrizione senza soluzione di continuità nella "Carta delle Forme Associative - XIV Stralcio", di cui alla DGR n. 8-341 del 8 novembre 2024;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22